

LINEE GUIDA PER L'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE DI CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI

PARTE 1 – quadro normativo

Normativa statale

- ❖ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- ❖ Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
- ❖ D.M. 8 agosto 2016 n. 635, contenente le linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- ❖ D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, relativo ad autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, e successive modificazioni e/o integrazioni.

Normativa di Ateneo

- ❖ Statuto di Ateneo;
- ❖ Regolamento Didattico di Ateneo;
- ❖ Regolamento per la mobilità studentesca ed il riconoscimento di periodi di studio e formazione all’estero.

PARTE 2 – tipologia e caratteristiche dei corsi di studio internazionali

1. Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, le strutture didattiche possono attivare i corsi di studio internazionali di cui in premessa. Detti corsi di studio rientrano nelle strategie istituzionali di internazionalizzazione della

didattica di Sapienza e, ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al successivo articolo 3, comma 1, sono così definiti:

⇒ **corsi di studio interateneo con Università partner estere**, *che prevedono insegnamenti obbligatori o interi gruppi di insegnamenti opzionali in lingua straniera* – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la doppia lingua di erogazione: l'italiano e la specifica lingua straniera – *o che sono erogati integralmente in lingua straniera* – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la specifica lingua straniera di erogazione. In questa tipologia rientrano i corsi di studio che vengono progettati, organizzati e sviluppati congiuntamente da due o più Atenei, di cui almeno uno straniero, sulla base di una specifica Convenzione. Tale convenzione va inserita nella Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) ed il corso di studio risulta internazionale sul portale University. Ognuna delle università partner eroga una parte delle attività didattiche, pertanto la mobilità presso le sedi partner è parte integrante del percorso di studio, quindi, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al corso.

Tutti gli studenti iscritti al Corso ottengono un titolo di studio congiunto, nella forma stabilita nella relativa convenzione: pergamena doppia o multipla o pergamena unica.

L'istituzione/attivazione di questa tipologia di corsi di studio e la relativa convenzione, come anche le successive modifiche ordinamentali e le modifiche dell'accordo, devono essere trasmesse al CUN/MIUR per la relativa approvazione, nei tempi annualmente indicati dal MIUR e sulla base delle scadenze interne comunicate dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio (di norma, entro il mese di dicembre).

⇒ **corsi di studio di Ateneo con percorso internazionale**, *che prevedono insegnamenti obbligatori o interi gruppi di insegnamenti opzionali in lingua straniera* – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la doppia lingua di erogazione: l'italiano e la specifica lingua straniera – *o che sono erogati integralmente in lingua straniera* – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la specifica lingua straniera di erogazione.

In questa tipologia rientrano i corsi di studio attivati singolarmente da ogni Ateneo con ordinamento proprio, che prevedono al proprio interno un percorso di studio internazionale attivato sulla base di una specifica Convenzione (vedi format). L'attivazione del percorso di studio internazionale avviene a seguito dell'analisi e della comparazione dei corsi di studio esistenti e sulla base di schemi di mobilità per gli studenti. In sostanza, il percorso internazionale, di norma previsto come uno specifico curriculum, si basa sulla comparazione delle attività formative e dei risultati di apprendimento previsti

dai curricula attivati in ciascuna sede partner, sulla flessibile complementarietà delle competenze acquisite e su schemi di mobilità che compensino le differenze tra i diversi curricula. La mobilità è riservata solo ad una parte degli studenti che si iscrive al corso di studio ed è individuata sulla base di una “selezione”.

Tutti gli studenti che completano il percorso di studio internazionale conseguono più titoli (titolo doppio o multiplo), uno per ciascuna Università partner, ricevendo, altresì, un pari numero di pergamene, ognuna valida nel Paese dell'Università che l'ha emessa.

La caratteristica internazionale del corso va dichiarata nella Scheda unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA CdS) attraverso l'indicazione del percorso internazionale e dei dati della relativa convenzione. Pertanto, l'attivazione del percorso internazionale e la stipula della relativa convenzione seguono le tempistiche definite annualmente, sulla base delle previsioni ministeriali, dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio per il caricamento nella Banca Dati CINECA di tutti i corsi di studio dell'Ateneo, con i relativi curricula e crediti obbligatori sui SSD (di norma, al più tardi, entro e non oltre il mese di febbraio).

⇒ **corsi di studio erogati integralmente in lingua straniera** – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la specifica lingua straniera di erogazione – *in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera*. Per questa tipologia di corsi di studio, nella scheda SUA-CdS, in sede di attivazione annuale del corso stesso, è inserita, per la visualizzazione su University, la denominazione in lingua straniera. Inoltre, nella pergamena in ottemperanza a quanto previsto dal Consiglio Universitario Nazionale, è inserita la doppia denominazione del corso di studio: in italiano e in lingua straniera. L'istituzione/attivazione di questa tipologia di corsi di studio e le successive modifiche ordinamentali, come anche la modifica della sola lingua di erogazione di un corso di studio già attivato (da italiano in lingua straniera), devono essere trasmesse al CUN/MIUR per la relativa approvazione, nei tempi annualmente indicati dal MIUR e sulla base delle scadenze interne comunicate dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

⇒ **corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione**. In questa tipologia rientrano i corsi di studio che erogano un intero curriculum – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la doppia lingua di erogazione: l'italiano e la specifica lingua straniera – o pacchetti di CFU per almeno 27 crediti in lingua straniera per insegnamenti diversi da quelli di lingua – nell'ordinamento didattico deve essere indicata la doppia lingua di erogazione: l'italiano e la specifica lingua

straniera, solamente se gli insegnamenti erogati in lingua straniera sono obbligatori per almeno un curriculum. L'istituzione/attivazione e la modifica di detti corsi di studio segue le medesime tempistiche previste dal MIUR e definite internamente dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio per gli altri corsi di studio dell'Ateneo.

2. Per i corsi di studio interateneo e per i corsi di studio di Ateneo con percorso internazionale, il Diploma Supplement, in aggiunta alle informazioni previste per tutti i corsi di studio di Ateneo, dovrà evidenziare l'iscrizione dello studente al corso di studio interateneo o la partecipazione al percorso internazionale, con l'indicazione delle Università partner e del titolo o dei titoli conseguiti. Dovrà, inoltre, contenere tutte le informazioni relative agli esami sostenuti all'estero e riconosciuti sulla base delle tabelle di conversione di cui al successivo articolo 4, dando evidenza delle istituzioni presso le quali si è svolta l'attività accademica, della denominazione originale delle attività formative e dei relativi crediti.
3. L'Area InfoSapienza provvederà all'adeguamento dei sistemi informatici per consentire l'applicazione di quanto previsto al precedente comma 2 e all'allegato 1.

PARTE 3 – forme incentivanti per il sostegno di corsi di studio internazionali

- 1 Al fine di promuoverne l'attivazione e la diffusione potranno essere previsti specifici finanziamenti sul Bilancio universitario nell'ambito delle strategie di internazionalizzazione definite ed approvate dagli Organi collegiali. Detti finanziamenti potranno essere erogati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a seguito di apposite delibere degli Organi Accademici, che ne stabiliscono i criteri per la ripartizione ai corsi internazionali regolarmente attivati nell'anno accademico di riferimento.
2. I fondi relativi ai finanziamenti di cui al punto 1 saranno automaticamente trasferiti alle strutture didattiche dall'Area per l'Internazionalizzazione, in collaborazione con l'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, successivamente al completamento della scheda SUA-CdS e all'approvazione annuale dell'Offerta Formativa di Ateneo.
3. Tali risorse dovranno essere oggetto di una puntuale ed analitica rendicontazione contabile, accompagnata da una relazione sulle attività realizzate. Detta

rendicontazione dovrà essere presentata da ciascun corso di studio alla Giunta di Facoltà e all'Area per l'Internazionalizzazione.

4. Le strutture didattiche che attiveranno corsi internazionali potranno sviluppare attività di *fund raising* per borse da attribuire in base a requisiti di merito e di reddito.

PARTE 4 – Servizi minimi essenziali

1. Le strutture didattiche dovranno garantire che i corsi di studio internazionali forniscano una serie di servizi minimi essenziali, in particolare:
 - a) tutto l'ordinamento dei corsi di studio internazionali deve essere redatto sia in italiano sia in lingua straniera;
 - b) i corsi di studio erogati integralmente in lingua straniera, devono prevedere l'erogazione in detta lingua di tutte le attività formative;
 - c) i corsi di studio che prevedono il rilascio di titolo doppio, multiplo o congiunto, attivati in ottemperanza delle presenti linee guida, devono prevedere almeno un semestre di insegnamenti offerti in lingua straniera, per un numero di crediti almeno pari a 30 CFU. La scelta della lingua di erogazione dei corsi deve garantire un'adeguata attrattività verso gli studenti internazionali e deve, quindi, essere ristretta alle lingue europee a maggiore diffusione;
 - d) deve essere garantito un tutorato ad hoc, attraverso procedure selettive che possono essere finanziate con i fondi di cui alla Parte 3, punti 1 e 2;
2. Agli studenti in entrata dei corsi di studio internazionali, Sapienza garantisce servizi di accoglienza attivati in collaborazione tra le strutture didattiche e le competenti Aree dell'amministrazione centrale.

PARTE 5 – Stipula di accordi per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti

1. Le convenzioni dovranno essere sottoposte all'esame dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio e dell'Area per l'Internazionalizzazione e dovranno prevedere i seguenti elementi:

- a. l'esame della tipologia di titolo che le due istituzioni rilasceranno per quanto attiene ai requisiti per l'accesso, gli sbocchi occupazionali e l'accesso al ciclo di istruzione successivo (es. dottorato);
 - b. Le premesse dovranno contenere i riferimenti alle normative nazionali delle diverse università aderenti;
 - c. I successivi articoli dovranno disciplinare quanto segue:
 - ✓ composizione degli organi deliberanti e di gestione e relative modalità di nomina;
 - ✓ assunzione degli oneri di gestione;
 - ✓ programma didattico;
 - ✓ sede o sedi di svolgimento;
 - ✓ per i soli corsi di studio interateneo: indicazione della sede presso cui sono aperte le immatricolazioni;
 - ✓ mobilità degli studenti (almeno il 1 semestre deve essere svolto presso altra sede o almeno 30 CFU devono essere conseguiti presso altra sede);
 - ✓ importo tasse universitarie o esenzione a condizione di reciprocità;
 - ✓ modalità di iscrizione e trasmissione di documenti necessari all'iscrizione nelle diverse sedi;
 - ✓ calendario accademico;
 - ✓ modalità di riconoscimento dei crediti conseguiti presso l'altra sede, tempi e modalità di trasmissione della documentazione relativa;
 - ✓ prova finale, valutazione, eventuale composizione della commissione di valutazione, tempi e modalità di trasmissione della documentazione relativa;
 - ✓ tabelle di conversione dei voti delle verifiche di profitto e della prova finale, predisposte ai sensi del Regolamento per la mobilità studentesca ed il riconoscimento di periodi di studio e formazione all'estero;
 - ✓ modalità di rilascio del titolo;
 - ✓ composizione delle controversie;
 - ✓ modalità di rinnovo dell'accordo.
2. La competenza a stipulare l'accordo è del Rettore, previa delibera del corso di studio, del relativo Dipartimento di afferenza, della competente Giunta di Facoltà e, per quanto attiene le convenzioni per i corsi di studio interateneo, degli Organi Accademici di Ateneo. È necessario completare la procedura di stipula della convenzione, entro le scadenze definite annualmente per la compilazione della scheda SUA-CdS e rese note dall'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, di norma, per i corsi di studio interateneo, entro il mese di dicembre dell'anno accademico precedente all'attivazione del corso di studio, per i corsi di studio di

Ateneo con percorso di studio internazionale, entro il mese di gennaio dell'anno accademico precedente all'attivazione del corso di studio.

3. Il Manager didattico di Facoltà, in collaborazione con i Referenti per la didattica dei Dipartimenti, deve coordinare l'attività amministrativa, dando tempestiva comunicazione dell'avvio della negoziazione di accordi finalizzati all'istituzione di corsi internazionali alle competenti Aree dell'amministrazione centrale.
L'Area per l'Internazionalizzazione e l'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio sono competenti per l'istruzione delle procedure di stipula da parte del Rettore e dell'approvazione, se necessario, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. Le convenzioni possono essere stipulate solo con istituzioni di istruzione superiore riconosciute o accreditate nei paesi di origine.

PARTE 6 – Attività promozionali

1. Le attività promozionali dei corsi di studio internazionali potranno avvalersi dei portali web attivi grazie al sostegno dei programmi finanziati dalla Commissione europea e da enti governativi e non in coordinamento con analoghe attività realizzate dall'Area per l'Internazionalizzazione.

Allegato 1

PROCEDURE E ADEMPIMENTI

Corsi di studio interateneo:

- a. tutti gli studenti partecipano alla selezione prevista per l'accesso al corso di studio;
- b. le immatricolazioni devono essere effettuate presso una sola delle Università partner (Università sede amministrativa del corso);
- c. ai fini dell'iscrizione presso le Università partner, l'Università sede amministrativa invia alle altre Università la lista degli immatricolati/iscritti completa di tutte le informazioni necessarie alla registrazione degli studenti nel sistema informativo delle singole Università, unitamente alle informazioni relative al percorso formativo eventualmente già svolto dagli stessi (eventuale curriculum scelto, esami già sostenuti);
- d. la struttura didattica non deve effettuare alcuna valutazione del percorso formativo eventualmente già svolto dallo studente, in quanto l'Offerta Formativa è unica. In ogni caso, la struttura didattica, al più tardi contestualmente all'arrivo dello studente, deve inviare alla competente segreteria studenti la delibera del Consiglio di corso di studio contenente la lista degli studenti da iscrivere e l'elenco degli esami eventualmente già sostenuti, al fine di consentire alla stessa l'immediato inserimento dell'intera carriera dello studente.

Corsi di studio di Ateneo con percorso internazionale:

- a) l'immatricolazione può essere effettuata indifferentemente presso uno degli Atenei convenzionati;
- b) gli studenti che intendono partecipare al percorso di studio internazionale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'Università partner, che ne effettua la verifica sulla base di quanto previsto dalla convenzione e della documentazione inviata dall'Università a cui gli studenti sono iscritti;
- c) l'Università partner invia all'Università di accoglienza la lista degli studenti che hanno optato per il percorso internazionale completa di tutte le informazioni necessarie alla registrazione degli studenti nel sistema informativo delle singole

Università, unitamente alle informazioni relative alla carriera dello studente svolta presso l'Ateneo di provenienza (esami già sostenuti);

d) il Consiglio di corso di studio deve:

- ❖ verificare il possesso dei requisiti ai sensi di quanto disposto nella convenzione;
- ❖ valutare il percorso formativo eventualmente già svolto dallo studente ai sensi delle tabelle di conversione allegate alla convenzione;
- ❖ deliberare in merito all'iscrizione, indicando la tassazione da applicare (quella prevista per tutti gli altri studenti o tassazione non dovuta), e al riconoscimento degli esami;

e) la struttura didattica deve tempestivamente inviare alla competente Segreteria studenti la delibera del Consiglio di corso di studio contenente la lista degli studenti da iscrivere e l'elenco degli esami riconosciuti, al fine di consentire alla citata Segreteria studenti di registrare gli studenti in entrata contestualmente al loro arrivo e di segnalare, altresì, nella carriera degli stessi lo status di partecipante al percorso internazionale.

Procedure per la registrazione degli studenti nel sistema informativo di Ateneo:

Gli studenti dei percorsi internazionali sia interateneo che di Ateneo devono essere registrati nel sistema informativo di Ateneo al più tardi contestualmente al loro arrivo.

A questo scopo, in sede di stipula della Convenzione, o subito dopo, ogni Università deve comunicare alle Università partner quali sono le informazioni necessarie per la registrazione sul proprio sistema informativo e comunicare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire in un momento successivo.

Ai fini della registrazione su Infostud, per ognuno degli studenti sono necessarie le seguenti informazioni:

Dati Anagrafici

Cognome:

Nome:

Dati di nascita (gg/mm/aaaa): Sesso:

Luogo di nascita

Nazione di nascita:

Città:

Documento di Identificazione:

Cittadinanza

Cittadinanza:

Codice fiscale

Codice fiscale:

Dati di residenza

Nazione di residenza:

Provincia di residenza:

Comune di residenza:

Indirizzo: n°: Cap:

Numero di telefono:

Dati di recapito

Domicilio stabile – Può coincidere con la residenza

Nazione di recapito:

Città:

Indirizzo: n°: Cap:

Numero di telefono:

Contatti

Numero di cellulare:

E-mail:

Conferma E-mail:

Diploma (per gli studenti che devono essere immatricolati ad un corso di laurea, il diploma deve consentire l'accesso al sistema universitario):

Anno:

Voto:

Titolo universitario

Nazione:

Università:

Città:

Data:

Voto:

Gli studenti possono effettuare direttamente la registrazione avvalendosi del supporto di un tutor (ad es. per l'individuazione del codice fiscale) messo a disposizione dalla struttura didattica. Il tutor deve fornire informazioni ed assistenza. La struttura didattica, per agevolare l'ingresso di questi studenti, può prevedere che il tutor effettui direttamente la registrazione.

Procedure che l'operatore della Segreteria Studenti deve seguire per effettuare l'iscrizione nella sezione Infostud del SIAD degli studenti dei corsi di studio interateneo o che partecipano ad un percorso di studio internazionale di Ateneo:

- 1) per poter procedere all'iscrizione degli studenti che, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione, non devono pagare le tasse, la Segreteria Studenti provvede all'inserimento in Infostud di un pagamento fittizio (€0,00) e degli estremi della delibera del CdS con cui ne ha avuto comunicazione;
- 2) in seguito ad accordi intercorsi con Laziodisu, gli studenti di cui al punto 1 sono esentati anche dal pagamento della tassa regionale;
- 3) completata la fase di iscrizione, la Segreteria studenti inserisce gli esami già sostenuti dallo studente (corsi interateneo) o riconosciuti (corsi di Ateneo con percorso internazionale), utilizzando la funzione Infostud *riepilogo attività didattica*.

Procedure di competenza della struttura didattica:

- 1) al fine di consentire agli studenti iscritti ai corsi di studio internazionali, interateneo e di Ateneo, di sostenere gli esami, la struttura didattica deve compilare, nella sezione GOMP del SIAD, il percorso formativo di detti studenti;
- 2) al termine del periodo di mobilità degli studenti, la struttura didattica invia alle Università partner la certificazione di tutta l'attività svolta dagli stessi.

Procedure per il tracciamento del periodo di studio presso le Università partner:

- 1) la struttura didattica deve comunicare alla segreteria studenti l'elenco degli studenti in mobilità presso l'Università partner;
- 2) la segreteria studenti deve inserire detta informazione nella carriera dello studente;

Finanziamenti per la mobilità degli studenti

- 1) Le strutture didattiche dovranno pubblicare idonei bandi per l'attribuzione di borse di studio a studenti iscritti a Sapienza, per la partecipazione ai percorsi di doppia laurea. I finanziamenti saranno disponibili:
 - A. Nel quadro del programma Erasmus + KA1 per le convenzioni con atenei partner di paesi europei aderenti al Programma. La selezione dovrà essere contestuale ai bandi Erasmus + KA1 Programme countries banditi annualmente dalle facoltà di afferenza della struttura didattica.
 - B. Con appositi stanziamenti annuali a carico del bilancio dell'Area per l'Internazionalizzazione per le convenzioni con università di paesi non aderenti al programma Erasmus + o per studenti in possesso dei requisiti ma in sovrannumero rispetto alle mobilità previste dagli accordi Erasmus +. Gli studenti dovranno essere selezionati nel quadro di appositi bandi a cura delle strutture didattiche responsabili delle convenzioni.

Fase finale:

- 1) gli studenti che hanno completato il percorso formativo sono ammessi all'esame di laurea;
- 2) per i corsi interateneo, l'esame di laurea è effettuato presso la sede amministrativa prevista dalla convenzione e con le modalità definite nel citato accordo. Agli studenti può essere rilasciata, sulla base delle previsioni negoziali:
 - un'unica pergamena con il logo e la firma di tutte le Università partner – tale competenza spetta unicamente all'Università sede amministrativa del corso;
 - più pergamene rilasciate da ognuna delle Università partner;
- 3) per i corsi di studio di Ateneo con percorso internazionale, l'esame di laurea può essere sostenuto in teleconferenza oppure, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione, essere ripetuto presso ognuna delle Università partner. Agli studenti è rilasciata una pergamena da parte di ognuna delle Università partner.